

BONIFICHE SITI CONTAMINATI SITI INTERESSE NAZIONALE (SIN)

Una panoramica generale sulla normativa che regola la materia.

I Siti di Interesse Nazionale sono aree che lo Stato ha individuato come interessate da un potenziale inquinamento di particolare rilievo, in rapporto alle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, all'estensione, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

Il probabile stato di contaminazione è associato all'utilizzo storico di queste aree, in particolare ad attività antropiche potenzialmente inquinanti che in essi sono state effettuate. Per queste aree, pertanto, lo Stato ha previsto interventi volti alla bonifica e al ripristino ambientale, da realizzare attraverso un apposito programma di finanziamenti pubblici.



L'art. 252 del decreto legislativo 152/06 afferma che i siti di interesse nazionale sono riconosciuti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate, in base ai seguenti principi:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale,
- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del Decreto legislativo 42/04,
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione e dell'estensione dell'area interessata,
- d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante,
- e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale,
- f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni

I Siti di Interesse Nazionale in Italia sono stati istituiti a partire dal 1998 con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevedeva l'adozione del Programma Nazionale di bonifica ed identificava un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale tra cui, per la Toscana, il SIN di Massa Carrara e quello di Piombino. Nel corso degli anni la normativa di riferimento è cambiata, dalla legge n. 426/98 e DM 471/99 che fissavano le procedure per l'effettuazione delle bonifiche.

Tutti i siti di interesse nazionale, una volta riconosciuti a livello normativo, sono stati definiti in dettaglio con appositi decreti di perimetrazione, approvati dal Ministero dell'Ambiente, che ne individuano esattamente dimensioni, estensioni e confini.

Oggi la normativa di riferimento è contenuta nel TUA (decreto legislativo 152/06), l'art. 252 prevede che responsabile *ex lege* e titolare del procedimento relativo ai siti di interesse nazionale sia il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme al Ministro delle attività produttive. Il Ministero dell'Ambiente può avvalersi anche di ISPRA, delle ARPA/APPA e dell'ISS e di altri soggetti qualificati pubblici o privati. Ai fini della perimetrazione dell'area da bonificare sono sentite le Regioni, le Province ed i Comuni ed i proprietari delle aree da bonificare.

Per quanto riguarda la validità e l'efficacia del provvedimento posto in essere dal Ministro dell'Ambiente, questa autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

In Italia i Sin sono 57 ed uno in corso di istituzione, si tratta del sito abruzzese di "Bussi sul Sirino". (Introdurre elenco presente a pag 17-18-19 del Rapporto di Federambiente sulle bonifiche anno 2010).

In Toscana i SIN sono 5, situati a Piombino, Massa Carrara, Livorno, Orbetello e Grosseto (ex discarica delle Strillaie). ([elenco di ISPRA, siti di interesse nazionale](#))

I Sin di Grosseto e di Orbetello sono di un unico proprietario e l'inquinamento è riconducibile ad un'unica attività: una discarica di urbani nel caso di Grosseto- Le Strillaie, un'azienda pubblica mono-produzione nel caso di

Orbetello.

Il sito di interesse nazionale di Orbetello è stato istituito con il Testo Unico Ambientale, art. 252, comma 9, ad oggi non è stato emanato il relativo decreto ministeriale.

“È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillale (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area”.



Il SIN di Orbetello è stato istituito con Decreto Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 2002 (GU del 27/03/2003), interessa 335 ha ed al suo interno sono presenti metalli pesanti, in primo luogo arsenico e piombo (costituenti principali della pirite) i cui residui di lavorazione sono stati utilizzati in passato per realizzare arginature dei canali, depositi e casse di colmata.

I Sin di Livorno, Piombino e Massa Carrara sono complessi perché ognuno include moltissime proprietà ed attività che si sono succedute negli anni tra il 1950 ed il 2000 rendendo complesso stabilire chi ha inquinato e con quali responsabilità.

Il SIN di Massa e Carrara è stato istituito con DM Ambiente 21/12/99 (GU 01/02/1999), l'area inquinata interessa 3537 ha, ed i principali

agenti inquinanti risultano: metalli, pesticidi, IPA, solventi, fenoli, idrocarburi, polveri di marmo.

Il SIN di Livorno è stato costituito nel 2003 con DM 24/2/2003 (GU 27/05/2003), è suddiviso in 66 proprietà, vi operano 40 aziende di importanza fondamentale per la struttura economica locale e Toscana con oltre 6000 addetti. L'area interessata è di 2.072 ha ed i principali agenti inquinanti presenti sono piombo, mercurio, rame, zinco, cromo e gli IPA.

Il SIN di Piombino è stato costituito nel 2000 con DM 10/1/2000 (GU 25/02/2000) e ri-perimetrato con decreto 7 aprile 2006 (GU 27/06/2006), sono presenti 5 aziende di medio grandi dimensioni e vi operano 5000 addetti. L'area inquinata è di 2.842 ha ed i principali inquinanti risultano essere: polveri, IPA, benzene, ossidi di zolfo e ossidi di azoto.

Le aree ricomprese all'interno dei SIN, come in generale tutti i siti a rischio di inquinamento, devono essere sottoposti ad indagini ambientali e ad interventi di bonifica tesi a rimuovere le sorgenti di contaminazione e a ripristinare le condizioni originarie delle aree.

La prima fase del procedimento è costituita dalla caratterizzazione, volta definire l'effettivo stato di inquinamento del sito, l'estensione e la tipologia della contaminazione; questa fase si realizza attraverso indagini chimico-fisiche che interessano sia il suolo che e le falde acquifere.

La valutazione dello stato di inquinamento è effettuata mediante il confronto delle concentrazioni di alcuni parametri chimici rilevate nella matrici acqua e suolo con i rispettivi valori limite definiti dalla normativa. Se la caratterizzazione non evidenzia uno stato di contaminazione, l'area viene restituita agli usi legittimi; in caso contrario, qualora l'area risulti inquinata, occorrerà procedere agli interventi di bonifica, al termine dei quali sarà rilasciata a cura della Provincia una certificazione di avvenuta bonifica che concluderà il procedimento.

Nel caso dei SIN, diversamente dagli altri siti, tutti gli interventi ed i relativi documenti progettuali, dalle indagini di caratterizzazione alla bonifica, sono valutati a e approvati dal Ministero dell'Ambiente, individuato dalla norma come Amministrazione competente in questo tipo di procedimenti

Nell'ambito dei procedimenti all'interno del SIN, ARPAT, insieme ad ISPRA e ad Is.Ti.San., costituisce l'organo tecnico di supporto al Ministero dell'Ambiente, autorità Amministrativa competente per questi procedimenti. Il ruolo svolto da ARPAT in tal senso è quello di rappresentare l'occhio sul territorio del MATTM, di garantire quindi garantire il controllo e la validazione delle procedure adottate dai titolari dei procedimenti, da un lato attraverso la verifica della rispondenza delle opere in campo con le previsioni progettuali, dall'altro effettuando una validazione analitica sui campioni di suolo ed acqua. In un prossimo numero di Arpatnews approfondiremo il ruolo svolto da ARPAT e la situazione dei SIN toscani.

Per approfondimenti:

- [Rapporto Bonifiche di Federambiente 2010](#)
- [documentazione presente nel sito di ISPRA](#)

Testo a cura di [Stefania Calleri](#) e [Laura Balocchi](#)



Direttore responsabile: Marco Talluri

Il Sistema di gestione ARPAT
è certificato secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2008
registrazione 3198-A

